



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,  
dell'energia e delle comunicazioni DATEC

**Ufficio federale dell'ambiente UFAM**  
Divisione Clima

# Scheda

## Vendita all'asta dei diritti di emissione

Stato: 15.01.2024

---



BAFU-D-35B43401/1052

## Indice

<b>1</b>	<b>Scopo della scheda.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Documenti pertinenti .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Principali definizioni .....</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>Condizioni di partecipazione .....</b>	<b>5</b>
<b>5</b>	<b>Date delle aste .....</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>Quantità messa all'asta .....</b>	<b>5</b>
	6.1 Diritti di emissione per impianti CHU.....	6
	6.2 Diritti di emissione per aeromobili (CHUA).....	6
<b>7</b>	<b>Interruzione delle aste senza aggiudicazione .....</b>	<b>7</b>
<b>8</b>	<b>Procedura d'asta .....</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>Offerte.....</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>Aggiudicazione e prezzo di aggiudicazione.....</b>	<b>11</b>
<b>11</b>	<b>Comunicazione dei risultati .....</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Fatturazione e trasferimento dei diritti di emissione .....</b>	<b>15</b>

## 1 Scopo della scheda

La presente scheda serve a illustrare in modo chiaro ai partecipanti all'asta le informazioni principali relative alle aste di diritti di emissione svizzeri per gli impianti (CHU) e di diritti di emissione per gli aeromobili (CHUA).

## 2 Documenti pertinenti

- **Articoli da 47 a 49a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> e rapporto esplicativo:** l'ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> ([ordinanza sul CO<sub>2</sub>](#)) nella versione modificata entrata in vigore il 1° gennaio 2024 disciplina la vendita all'asta dei diritti di emissione. Il rapporto esplicativo relativo all'ordinanza sul CO<sub>2</sub> è disponibile sul sito dell'UFAM alla voce [Clima: Legislazione ed esecuzione](#).
- **Condizioni generali di vendita all'asta (CGA):** i gestori di impianti e gli operatori di aeromobili che partecipano al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) della Svizzera e dell'Unione europea (UE), le altre imprese dello Spazio economico europeo (SEE) autorizzate all'asta nell'UE come pure le persone incaricate di presentare e di convalidare le offerte devono prima accettare espressamente le presenti CGA. Le CGA si trovano in basso, alla voce «Ulteriori informazioni» nella scheda «Documenti», sulla seguente pagina Internet dell'UFAM: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/ssqe/registro.html>
- **Condizioni generali relative al Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (CG):** le CG si trovano in basso, alla voce «Ulteriori informazioni» nella scheda «Documenti», sulla seguente pagina Internet dell'UFAM: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/clima/info-specialisti/misure-riduzione/ssqe/registro.html>
- **Manuale utente del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (Registro):** dopo l'accesso al Registro, questo documento è a disposizione di tutti gli utenti nel menu a sinistra come download in PDF.
- **Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni:** le vendite all'asta sono gestite attraverso il sito web del Registro svizzero: <https://www.emissionsregistry.admin.ch>. In caso di domande si prega di rivolgersi all'helpdesk del Registro svizzero, raggiungibile telefonicamente al numero +41 (0)58 462 05 66 o via e-mail all'indirizzo [emissionsregistry@bafu.admin.ch](mailto:emissionsregistry@bafu.admin.ch).

### 3 Principali definizioni

Partecipante	Conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza sul CO <sub>2</sub> hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione i gestori di impianti (CHU) e gli operatori di aeromobili (CHUA) nel SSQE della Svizzera e dell'UE, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'UE provenienti dallo SEE.
Offerta	Un'offerta è composta da una a venti coppie prezzo-quantità.
Coppia prezzo-quantità	Corrisponde alla quantità <b>massima</b> di diritti di emissione che un partecipante intende acquistare a un determinato prezzo. Una coppia prezzo-quantità consiste in un prezzo d'offerta e una quantità d'offerta.
Prezzo d'offerta	Corrisponde al prezzo di una coppia prezzo-quantità.
Quantità d'offerta	Corrisponde alla quantità di diritti di emissione di una coppia prezzo-quantità.
Asta chiusa	I partecipanti conoscono solo la propria offerta, ma non quelle degli altri partecipanti.
Prezzo unitario	Tutti i partecipanti vincitori di un'asta pagano lo stesso prezzo per ogni diritto di emissione. Tale prezzo è il prezzo di aggiudicazione dell'asta.
Prezzo di aggiudicazione	Corrisponde al prezzo che i partecipanti vincitori devono pagare per ogni diritto di emissione dopo la conclusione dell'asta. Viene determinato dopo la conclusione dell'asta o dopo la chiusura della finestra temporale per la presentazione di offerte.
Quantità aggiudicata	Corrisponde alla quantità di diritti di emissione che un partecipante ha acquistato a un'asta.
Persona incaricata di presentare le offerte	Corrisponde a un ruolo o una funzione nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Si tratta di una persona autorizzata a presentare offerte e, all'occorrenza, a modificarle o ritirarle.
Persona incaricata di convalidare le offerte	Corrisponde a un ruolo o una funzione nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. Si tratta di una persona autorizzata a convalidare o confermare le offerte. Le offerte d'asta diventano vincolanti solo dopo essere state approvate dalla persona incaricata di convalidarle.

#### **4 Condizioni di partecipazione**

Conformemente all'articolo 47 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> hanno diritto a partecipare all'asta dei diritti di emissione esclusivamente i gestori di impianti (CHU) e gli operatori di aeromobili (CHUA) nel SSQE della Svizzera e dell'UE, nonché le imprese autorizzate all'asta nell'UE provenienti dallo SEE, sempre che dispongano di un conto secondo l'articolo 57 capoverso 1 o 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, abbiano fornito le informazioni richieste per la partecipazione secondo l'articolo 49 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> e soddisfino i requisiti secondo l'articolo 59 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

Devono essere assegnati entrambi i ruoli di persona incaricata di presentare le offerte e persona incaricata di convalidare le offerte (cfr. n. 9).

Le persone incaricate di presentare e di convalidare le offerte devono verificare per tempo il loro accesso al Registro svizzero. Secondo le condizioni generali del Registro svizzero, le password sono conferite unicamente per lettera raccomandata. Questo vale anche per le aste.

#### **5 Date delle aste**

L'UFAM pubblica le date delle aste sul sito del Registro svizzero almeno un mese prima dell'asta. La quantità di diritti di emissione disponibili per l'asta dei diritti di emissione per impianti (CHU) del relativo anno (art. 48 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 1<sup>bis</sup> ordinanza sul CO<sub>2</sub>) viene suddivisa in generale in due aste. In generale, un'asta ha luogo prima del 30 settembre, ossia il termine di consegna dei diritti di emissione ai fini dell'adempimento dell'obbligo derivante dall'articolo 55 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

Ogni anno viene inoltre svolta in genere un'asta dei diritti di emissione per aeromobili (CHUA).

La finestra temporale per la presentazione delle offerte è di regola da 1 a 3 giorni lavorativi. La durata della finestra temporale è pubblicata sul sito del Registro almeno un mese prima dell'asta.

L'UFAM si riserva il diritto di annullare le aste le cui date sono già pubblicate in caso di interruzioni imprevedibili del Registro svizzero dovute a cause di forza maggiore, a problemi tecnici riguardanti la gestione del Registro o alla sicurezza della gestione del Registro.

#### **6 Quantità messa all'asta**

Le quantità di diritti di emissione per gli impianti e per gli aeromobili come pure gli altri dettagli rilevanti per l'asta (p. es. le quantità minime e massime delle offerte) sono pubblicati sul sito del Registro almeno un mese prima dell'asta.

I diritti di emissione non messi all'asta sono cancellati a conclusione del periodo d'impegno (art. 48 cpv. 5 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Si tratta ad esempio dei diritti di emissione per impianti che non vengono messi all'asta a causa della stabilizzazione del mercato di cui all'articolo 48 capoverso 1<sup>bis</sup> dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

## **6.1 Diritti di emissione per impianti CHU**

Con il meccanismo di stabilizzazione del mercato introdotto per la prima volta nel 2022, la quantità di diritti di emissione messi all'asta viene adeguata all'interno di un meccanismo predefinito, evitando così che troppi diritti di emissione siano disponibili sul mercato.

La quantità messa all'asta corrisponde alla quantità dei diritti di emissione per impianti non assegnati gratuitamente del relativo anno (art. 48 cpv. 1 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). Secondo il meccanismo di stabilizzazione del mercato (art. 48 cpv. 1<sup>bis</sup>), la quantità si riduce della metà, se viene superata una determinata soglia. Per il calcolo della soglia sono determinanti la quantità di diritti di emissione per impianti in circolazione e, al contempo, anche la quantità massima di diritti di emissione per impianti disponibili dell'anno precedente (Cap dell'anno precedente). Se la quantità in circolazione ammonta a più della metà del Cap dell'anno precedente, la quantità messa all'asta viene ridotta della metà e cancellata dopo la fine del periodo d'impegno. La quantità in circolazione si ottiene dall'offerta di diritti di emissione dedotta la domanda di diritti di emissione. Il calcolo della quantità in circolazione viene effettuato secondo le prescrizioni di cui all'allegato 8 numero 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

In generale, la quantità di diritti di emissione disponibili per l'asta viene suddivisa per quanto possibile in parti uguali su due aste. Le quantità restanti che non è possibile offrire durante queste due date delle aste vengono messe all'asta in un'asta successiva.

Nel caso in cui un'asta di diritti di emissione per impianti (CHU) venga interrotta per motivi di cui all'articolo 48 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> o la quantità di diritti di emissione messi all'asta non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti verranno aggiunti all'asta successiva. Nel caso in cui i diritti di emissione non vengano nuovamente acquistati, vengono cancellati a conclusione del periodo d'impegno.

## **6.2 Diritti di emissione per aeromobili (CHUA)**

La quantità messa all'asta corrisponde alla quantità dei diritti di emissione per aeromobili non assegnati gratuitamente del relativo anno (art. 48 cpv. 1 ordinanza sul CO<sub>2</sub>). In genere, questa quantità viene messa all'asta in una data. Le quantità restanti che non è possibile offrire durante questa data dell'asta vengono messe all'asta in un secondo momento.

Nel caso in cui un'asta di diritti di emissione per aeromobili (CHUA) venga interrotta per motivi di cui all'articolo 48 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> o la quantità di diritti di emissione messa all'asta non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in un'asta successiva. Ciò può avvenire a una ripetizione dell'asta (in caso di interruzione secondo l'art. 48 cpv. 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>) oppure i diritti di emissione rimanenti verranno aggiunti all'asta successiva (in caso la quantità messa all'asta non venga richiesta completamente).

## 7 Interruzione delle aste senza aggiudicazione

Secondo l'articolo 48 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>, l'UFAM può interrompere l'asta senza aggiudicazioni se

- vi è il sospetto di accordi in materia di concorrenza o pratiche illecite da parte di partecipanti all'asta che dominano il mercato;
- rischi di sicurezza o altre ragioni mettono in pericolo il regolare svolgimento dell'asta;
- il prezzo d'aggiudicazione nel periodo dell'asta si discosta significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'UE.

Se l'UFAM comunica ulteriori informazioni sullo scostamento significativo dal prezzo rilevante nel mercato secondario dell'UE, lo fa almeno un mese prima della data dell'asta.

Nel caso in cui un'asta venga interrotta o la quantità di diritti di emissione messa all'asta non venga richiesta completamente, i diritti di emissione rimanenti saranno messi all'asta in un'asta successiva. Ciò può avvenire a una ripetizione dell'asta o attraverso la distribuzione di diritti di emissione in occasione dell'asta o delle aste successive.

## 8 Procedura d'asta

Le aste vengono svolte con **procedura competitiva** sotto forma di *asta chiusa a prezzo unitario* con, di volta in volta, una sola *tornata di offerte*.

- **Asta chiusa:** i partecipanti conoscono solo le proprie offerte, ma non quelle degli altri partecipanti.
- **Prezzo unitario:** tutti i partecipanti che ottengono un'aggiudicazione a un'asta pagano lo stesso prezzo per ogni diritto di emissione. Tale prezzo è il prezzo di aggiudicazione dell'asta.
- **Tornata di offerte:** nella data dell'asta, un partecipante può presentare solo un'offerta per procedura d'asta.

## 9 Offerte

Ogni partecipante può presentare una sola offerta, composta da una a venti coppie prezzo-quantità.

Una coppia prezzo-quantità corrisponde alla quantità **massima** di diritti di emissione che il partecipante intende acquistare a un determinato prezzo. I partecipanti sono liberi di decidere quante coppie prezzo-quantità (al massimo venti) presentare. A ogni prezzo deve corrispondere una quantità.

**Nota importante:** Si prega di considerare la seguente differenza rispetto alla vendita all'asta di diritti di emissione europei, che è effettuata dall'EEX per l'UE: in un'asta svolta dall'UFAM, il partecipante può presentare una sola offerta, composta da una a venti coppie prezzo-quantità. Qui una coppia prezzo-quantità corrisponde alla quantità **massima** di diritti di emissione che il partecipante intende acquistare **complessivamente** a un determinato prezzo nell'ambito della sua offerta completa. Nelle aste di diritti di emissione europei è possibile presentare più offerte per ogni asta. Qui un'offerta corrisponde alla quantità di diritti di emissione che il partecipante intende acquistare a un determinato prezzo **in aggiunta** alla precedente offerta dal prezzo più alto (corrisponde nel n. 10 alle differenze di quantità elencate nella fase 1).

Le coppie prezzo-quantità devono soddisfare i seguenti requisiti relativi al prezzo:

- sono ammessi solo numeri interi positivi;
- i prezzi devono essere inseriti in ordine decrescente (il prezzo più alto deve figurare per primo);
- non è permesso inserire lo stesso prezzo due volte;
- la persona incaricata di presentare le offerte indica il prezzo in centesimi di euro. La persona incaricata di convalidare le offerte vede il prezzo in euro durante la convalida.

Le coppie prezzo-quantità devono soddisfare i seguenti requisiti relativi alle quantità:

- sono ammessi solo numeri interi positivi;
- la quantità deve corrispondere alla quantità minima di diritti che possono essere acquistati o un multiplo intero di questa quantità;
- la quantità non deve superare la quantità massima di diritti che possono essere acquistati;
- le quantità non devono diminuire al diminuire del prezzo (curva di domanda inversa).

Alla presentazione delle offerte si applica il **principio del doppio controllo** (persona incaricata di presentare le offerte e persona incaricata di convalidare le offerte):

- la persona incaricata di presentare le offerte di cui all'articolo 49a capoverso 1 lettera a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> è autorizzata a inserire le offerte e, se del caso, a modificarle o ritirarle;
- la persona incaricata di convalidare le offerte di cui all'articolo 49a capoverso 1 lettera b dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> è autorizzata a convalidare le offerte. Le offerte d'asta diventano vincolanti solo dopo essere state approvate dalla persona incaricata di convalidarle.

Tutte le offerte convalidate o confermate da un partecipante e presentate attraverso il suo conto sono vincolanti e non possono più essere modificate o ritirate. Questo vale anche se la finestra temporale per la presentazione delle offerte è ancora aperta.

Le istruzioni dettagliate per inserire un'offerta nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni sono descritte nel manuale utente.



**Esempio di offerta in un'asta svolta dall'UFAM:**

Nella Figura 1 è riprodotta l'offerta del partecipante A. L'offerta è composta da tre coppie prezzo-quantità A1, A2 e A3. Si prega di considerare che il prezzo si riferisce al prezzo per diritto di emissione e non corrisponde all'importo complessivo per la quantità offerta di diritti di emissione sulla stessa riga.

**Nota importante:** *Nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni, la persona incaricata di presentare le offerte deve inserire i prezzi d'offerta in centesimo di euro. La persona incaricata di convalidare le offerte vede le coppie prezzo-quantità in euro durante la convalida.*

	Prezzo (in euro)	Quantità
A1	14	200
A2	10	400
A3	8	600

**Figura 1: Offerta del partecipante A**

Figura 1: se il prezzo per un diritto di emissione è pari o inferiore a 8 euro, il partecipante A intende acquistare al massimo 600 diritti di emissione. «Al massimo» in quanto il partecipante acquisterebbe anche meno emissioni se a un prezzo di 8 euro non fossero più disponibili diritti di emissione sufficienti nella quantità complessiva messa all'asta.

Se il prezzo per un diritto di emissione sale sopra gli 8 euro, ma al massimo fino a 10 euro, il partecipante A intende acquistare al massimo 400 diritti di emissione. In altri termini, il partecipante A sarebbe disposto a pagare al massimo 4000 euro per 400 diritti di emissione (400 x 10 euro).

A1 corrisponde alla coppia prezzo-quantità più elevata (prezzo più alto per diritto di emissione). Se il prezzo per un diritto di emissione sale sopra i 10 euro, ma al massimo fino a 14 euro, il partecipante A intende acquistare al massimo 200 diritti di emissione. A un prezzo superiore a 14 euro, il partecipante A rinuncia all'acquisto.

La Figura 2 mostra la curva di domanda del partecipante A, ottenuta dalle tre coppie prezzo-quantità A1, A2 e A3.




Figura 2: Curva di domanda del partecipante A

## 10 Aggiudicazione e prezzo di aggiudicazione

Il prezzo di aggiudicazione corrisponde al prezzo per un diritto di emissione che viene determinato all'asta. Tutti i partecipanti che hanno presentato un'offerta vincitrice, ossia tutti i partecipanti che sono riusciti ad acquistare diritti di emissione, pagano il prezzo di aggiudicazione per ogni diritto di emissione.

Il calcolo del prezzo di aggiudicazione è illustrato di seguito sulla scorta di un'asta di 1300 diritti di emissione per cui i partecipanti A e B hanno presentato un'offerta ciascuno.

**Nota importante:** Per le offerte sono state utilizzate cifre fittizie. Il risultato di questo esempio non presenta alcuna correlazione con il prezzo reale di un diritto di emissione svizzero.

### Fase 1: Stabilire le differenze di quantità

Come primo passo occorre stabilire le differenze di quantità per le coppie prezzo-quantità, al fine di poterle sommare semplicemente in un secondo momento. Figura 3 illustra questa conversione.

	Prezzo	Quantità
A1	14	200
A2	10	400
A3	8	600

	Prezzo	Quantità	Differenza di quantità
A1	14	200	200
A2	10	400	+200
A3	8	600	+200

	Prezzo	Quantità
B1	16	600
B2	14	1'000
B3	12	1'200

	Prezzo	Quantità	Differenza di quantità
B1	16	600	600
B2	14	1'000	+400
B3	12	1'200	+200

Figura 3: Offerte dei partecipanti A e B (a sinistra) incluse le differenze di quantità (a destra)

Esempio sulla scorta del partecipante A: si parte dalla coppia prezzo-quantità più elevata (A1 per il partecipante A), che viene riportata 1:1 nella nuova tabella sulla destra. Se il prezzo di aggiudicazione scende a 10 euro, il partecipante A intende acquistare 400 diritti di emissione, ossia 200 in più rispetto a un prezzo di 14 euro. Nella tabella di destra viene dunque annotato «+200» in corrispondenza di A2. Se il prezzo di aggiudicazione scende a 8 euro, il partecipante A intende acquistare 600 diritti di emissione, ossia 200 in più rispetto a un prezzo di 10 euro. Nella tabella di destra viene dunque annotato «+200» in corrispondenza di A3.

Il calcolo per il partecipante B viene effettuato in maniera analoga.

**Fase 2: Ordinare**

Le coppie prezzo-quantità di tutti i partecipanti che hanno presentato un'offerta valida – nel nostro esempio i partecipanti A e B — sono elencate in ordine decrescente (il prezzo più alto in cima). Qui non si utilizzano più le quantità, ma le differenze di quantità (cfr. Figura 4).

	Prezzo	Quantità	Differenza di quantità
A1	14	200	200
A2	10	400	+200
A3	8	600	+200

	Prezzo	Quantità	Differenza di quantità
B1	16	600	600
B2	14	1'000	+400
B3	12	1'200	+200

	Prezzo	Differenza di quantità	Quantità
B1	16	600	600
B2	14	+400	1'000
A1	14	200	200
B3	12	+200	1'200
A2	10	+200	400
A3	8	+200	600

Figura 4: Ordinamento delle coppie prezzo-quantità dei partecipanti A e B (a destra)

Nella tabella di destra della Figura 4, colonna 2, si vede che i prezzi sono elencati in ordine decrescente. A un prezzo di 14 euro (B2), il partecipante B è disposto ad acquistare 600+400=1000 diritti di emissione, che corrispondono alla coppia prezzo-quantità originaria B2.

**Fase 3: Determinare il prezzo di aggiudicazione**

Le coppie prezzo-quantità sono sommate in ordine decrescente fino a quando raggiungono o superano per la prima volta la quantità offerta di diritti di emissione (cfr. Figura 5).

	Prezzo	Differenza di quantità
B1	16	600
B2	14	+400
A1	14	200
B3	12	+200
A2	10	+200
A3	8	+200

	Prezzo	Quantità (somma)
	16	600
	14	1'200
	12	1'400
	10	1'600
	8	1'800

**Prezzo d'asta = 12 euro**

Figura 5: Somma delle coppie prezzo-quantità dei partecipanti A e B (a destra)

La domanda a 16 euro corrisponde a 600 diritti di emissione (B1). Se il prezzo scende a 14 euro, i diritti di emissione salgono a 1200 (B1+B2+A1) ecc. A un prezzo di 12 euro, la domanda (1400 diritti di emissione) supera per la prima volta l'offerta di 1300 diritti di emissione. Il prezzo di aggiudicazione si attesta quindi a 12 euro.

**Nota importante:** In questo esempio si parte dal presupposto che il prezzo di aggiudicazione non si discosti significativamente dal prezzo rilevante nel mercato secondario nell'UE e che quindi l'asta non sarà interrotta senza aggiudicazioni.

**Fase 4: Calcolare le quantità aggiudicate**

Prezzo	Quantità (somma)		Prezzo	Differenza di quantità
16	600	B1	16	600
14	1'200	B2	14	+400
12	1'400	A1	14	200
10	1'600	B3	12	+200
8	1'800	A2	10	+200
		A3	8	+200

A un prezzo di aggiudicazione di 12 euro rimangono disponibili solo 100 diritti di emissione.

**Figura 6: Quantità aggiudicate**

Per il calcolo delle quantità aggiudicate ai partecipanti A e B si utilizza la tabella delle differenze di quantità di cui alla Figura 4. Sono prese in considerazione tutte le coppie prezzo-quantità al di sopra del prezzo di aggiudicazione. Il partecipante A riceve quindi 200 diritti di emissione e il partecipante B 600+400=1000 diritti di emissione. A un prezzo di aggiudicazione di 12 euro il partecipante B intende acquistare altri 200 diritti di emissione. Sono però rimasti solo 100 diritti di emissione offerti, in quanto i restanti 1200 sono già stati assegnati. Il partecipante B riceve quindi solo altri 100 diritti di emissione, invece dei 200 desiderati, per un totale complessivo di 1100 diritti di emissione.

Il risultato di quest'asta è dunque il seguente:

	Prezzo di aggiudicazione	Quantità aggiudicata	Valore complessivo
Partecipante A	12 euro	200 diritti di emissione	2400 euro
Partecipante B	12 euro	1100 diritti di emissione	13200 euro

**Figura 7: Risultato dell'asta**

### Che cosa succede se per il prezzo di aggiudicazione determinato sono presentate coppie prezzo-quantità di partecipanti diversi?

Se per il prezzo di aggiudicazione sono state presentate più coppie prezzo-quantità e la somma di queste coppie è superiore alla quantità di diritti di emissione rimanenti, questi vengono distribuiti tra i partecipanti in proporzione all'ulteriore quantità richiesta per il prezzo di aggiudicazione. Se dovessero rimanere dei diritti di emissione, questi vengono assegnati all'asta successiva (a un partecipante può essere assegnata solo una quantità intera di diritti di emissione).

#### Esempio:

Si ipotizza che le offerte dei partecipanti A e B corrispondano alla descrizione della Figura 3, con la sola eccezione della coppia prezzo-quantità A2 del partecipante A, che si presenta come mostrato nella Figura 8. In questo caso, anche il partecipante A intende acquistare ulteriori diritti di emissione a un prezzo di 12 euro. In questo esempio, sia il partecipante A che il partecipante B intendono acquistare altri 200 diritti di emissione a un prezzo di 12 euro.

	Prezzo (in euro)	Quantità
A1	14	200
A2	12	400
A3	8	600

Figura 8: Offerta del partecipante A

	Prezzo (in euro)	Quantità
B1	16	600
B2	14	1000
B3	12	1200

Figura 9: Offerta del partecipante B

La domanda a 12 euro per diritto di emissione corrisponde quindi a 400 diritti di emissione. Poiché 200 diritti di emissione sono già stati assegnati al partecipante A e 1000 al partecipante B, dell'offerta originaria di 1300 diritti di emissione ne restano soltanto 100. Questi sono ripartiti in proporzione tra i partecipanti A e B. Poiché a 12 euro entrambi i partecipanti richiedono 200 diritti di emissione, ognuno di essi riceve la metà dei 100 diritti di emissione residui.



Il risultato di quest'asta è dunque il seguente:

	Prezzo di aggiudicazione	Quantità aggiudicata	Valore complessivo
Partecipante A	12 euro	250 diritti di emissione	3000 euro
Partecipante B	12 euro	1050 diritti di emissione	12 600 euro

**Figura 10: Risultato dell'asta**

## 11 Comunicazione dei risultati

Una volta calcolati e verificati il prezzo di aggiudicazione e le quantità aggiudicate, l'UFAM conclude l'asta (attribuendo lo stato «concluso»). Subito dopo questo cambiamento di stato, la persona incaricata di presentare le offerte viene informata per e-mail che l'asta è stata conclusa. I risultati di un'asta conclusa possono essere consultati nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni.

Le analisi relative all'asta sono pubblicate sulla pagina iniziale del Registro (alla voce «Aste» → «Valutazioni dal 2020»).

## 12 Fatturazione e trasferimento dei diritti di emissione

L'UFAM fattura ai partecipanti i costi relativi ai diritti di emissione da loro acquistati all'asta. La fattura deve essere pagata entro 30 giorni. La fattura per i diritti di emissione acquistati all'asta deve essere saldata in euro e tramite un conto bancario in Svizzera o nello SEE. In caso di mancato pagamento della fattura, l'UFAM può escludere il partecipante dalle aste future.

Solo dopo aver ricevuto il pagamento, l'UFAM trasferisce i diritti di emissione sul conto del partecipante nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni. L'UFAM è informato solo una volta a settimana in merito ai pagamenti ricevuti. Per tale ragione, per un'asta prima del termine di consegna è molto importante che le fatture siano saldate puntualmente se si intendono utilizzare i diritti di emissione per la consegna. Altrimenti non si potrà garantire il trasferimento sul conto corrispondente dei diritti di emissione acquistati all'asta prima del termine di consegna.